



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 77

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

E-MAIL PERSONALI

E-MAIL ORDINI

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

OGGETTO: Perenzione ricorso in appello Università Pessoa

In data 16 febbraio 2012 il MIUR revocò l'autorizzazione all'Università Ferdinando Pessoa di Lisbona ad aprire una filiazione in Italia per vari corsi di laurea portoghesi fra cui il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

I legali dell'Università Pessoa presentarono il ricorso al TAR Lazio avverso tale decreto e nel giudizio si costituì ad adiuvando anche la FNOMCeO.

Il TAR Lazio con decisione n. 2651/2013 respinse il ricorso dell'Università Pessoa. I legali della predetta università hanno poi presentato ricorso in appello anche al Consiglio di Stato; ed anche in questo caso la FNOMCeO intervenne nel giudizio a fianco del MIUR.

Con l'allegato decreto del 7 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto l'appello in quanto nessuna delle parti aveva rinnovato l'istanza di fissazione dell'udienza.

In buona sostanza rimane quindi perfettamente valido il decreto del MIUR che a suo tempo revocò l'autorizzazione all'Università Ferdinando Pessoa di Lisbona ad aprire una filiazione in Italia.

Viene dunque confermata la linea coerente e rigorosa della Federazione per quanto concerne l'opposizione a iniziative che hanno un evidente scopo di superare in modo surrettizio il numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea.

Cordiali saluti.

Raffaele Iandolo
Il Presidente CAO Nazionale

All. n. 1

Filippo Anelli
Il Presidente

Pubblicato il 07/06/2019

N. 00770/2019 REG.PROV.PRES.
N. 05625/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5625 del 2013, proposto da
Universidade Fernando Pessoa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Augusto Sinagra, Anna
Lucia Valvo, con domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma,
largo Messico, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari
Esteri, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -
Fnomceo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Alessandro Ierardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

piazza dei Prati degli Strozzi, 21;

Ufficio Centrale Odontoiatri della Fnomceo -Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri non costituito in giudizio;

Andi -Associazione Nazionale dentisti Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tigani Sava, Valentina Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Tigani Sava in Roma, via Adelaide Ristori 9;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02651/2013, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione ad aprire una filiazione in Italia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 38 e 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso è stato depositato in data 22 luglio 2013 ;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite tramite p.e.c. , in data 30 luglio 2018, l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art. 81 comma 1 del codice del processo amministrativo e che lo stesso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione ;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato articolo 82 comma 1 codice del processo amministrativo non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza ;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve ritenersi perento ;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, co. 2, cod. proc. amm..

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2019.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO